

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

INCENTIVAZIONI

alla elaborazioni atti

per la realizzazione

opere pubbliche

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale

n. 56 del 29.12.2014

INDICE

INDICE.....	2
REGOLAMENTO INCENTIVAZIONI	3
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART.3 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO E TASSAZIONE COMPENSI	3
ART.4 -COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE- ESCLUSIONI.....	4
ART.5 – INDIVIDUAZIONE ED ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO.....	4
ART.6 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	5
ART.7 – RIPARTIZION DELL'INCENTIVO.....	5
ART.8 – INCARICHI INTERI O PARZIALI.....	7.
ART.9 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI.....	7
ART.10 – PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	8
ART.11 – PAGAMENTO DEL COMPENSO.....	<u>8</u>
Art.12- NORMATRANSITORIA.....	8

REGOLAMENTO INCENTIVAZIONI

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93 comma 7bis, 7ter e 7quater° del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, denominato "Codice Contratti Pubblici" (nel prosieguo del presente atto "Codice") e si applica nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento, direzione, contabilizzazione e collaudo delle opere pubbliche, qualora eseguiti e redatti a cura del personale interno all'Amministrazione Comunale.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art.2 – Ambito di applicazione

Gli incentivi di cui all'art.1 del presente regolamento sono riconosciuti per le attività di progettazione, aggiudicazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento sicurezza, nonché per le attività di verifica e validazione dei progetti, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del codice, ad eccezione della lettera e) del comma 1. Sono inclusi anche gli studi e le indagini diagnostiche connesse alla redazione del progetto.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art 3 – Correlazione con altre forme di incentivo e tassazione compensi

I dipendenti responsabili di servizio che già fruiscono, da parte dell'Amministrazione Comunale, di altre forme di incentivazione, previste da leggi speciali, non possono partecipare alla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento.

Gli importi dei compensi sono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali; in sede di liquidazione tali oneri vanno scorporati per determinare l'imponibile spettante ai dipendenti aventi titolo.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare il limite del 50% del

trattamento economico complessivo annuo lordo, come definito dall'art. 93 comma 7ter del Codice; qualora il dipendente percepisca il suddetto incentivo da diverse Amministrazioni, dovrà preliminarmente autocertificare all'Amministrazione erogante il rispetto di tale limite.

Art.4 – Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione - esclusioni

A valere sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche, le Amministrazioni destinano ad un fondo, appositamente individuato nel Bilancio Comunale, per la progettazione e l'innovazione, una somma nella misura del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Sono escluse dall'elenco delle opere di cui sopra quelle destinate alle attività di manutenzione annuali dei beni demaniali e patrimoniali di proprietà comunale.

Si applica la ripartizione definita dall'art. 93 comma 7ter del Codice.

Il 20% delle risorse destinate al suddetto fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate, prioritariamente, all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente, con riferimento alle attività previste dal presente Regolamento, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'esercizio delle attività previste.

Art.5 – Individuazione ed accantonamento dell'incentivo

Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'incentivo è calcolato nel limite massimo fissato dalla legge, sull'importo posto a base di gara e degli ulteriori eventuali affidamenti di lavori, forniture e prestazioni di servizi inseriti nell'ambito del quadro economico di spesa relativo, al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

L'importo dell'incentivo non è soggetto a modifiche conseguenti e correlate agli eventuali ribassi d'asta applicati ai singoli contratti di appalto.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito del fondo di cui all'art. 4 a valere sullo stanziamento dell'opera da realizzare, individuandole nel quadro economico di spesa del relativo progetto di opera pubblica.

Art.6 – Conferimento degli incarichi

Il Responsabile del Servizio Tecnico o dell'Unità di Progetto determina e definisce, con apposito provvedimento, per ogni opera pubblica, le attività eventualmente svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, con le relative mansioni, ivi incluse le attività svolte direttamente, garantendo, ove possibile, adeguata rotazione del personale.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- il responsabile unico del procedimento
- il progettista
- il direttore dei lavori
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/0 in fase di esecuzione
- il collaudatore
- il personale tecnico ed amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che collabora alle attività propedeutiche alla redazione dei progetti e delle relative varianti, alla fase di verifica e validazione dei progetti, all'espletamento delle procedure per la scelta del contraente e per la stipula del contratto di appalto

Il Responsabile del Servizio Tecnico o dell'Unità di Progetto può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico o dell'Unità di Progetto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art.7 – Ripartizione dell'incentivo

La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del servizio tecnico o dell'Unità di Progetto, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

L'importo dell'incentivo spettante al personale interno è commisurato alle effettive prestazioni svolte, nella misura massima del 1,60% dell'importo posto a base di gara (oltre ad eventuali varianti o interventi previsti nell'ambito del quadro economico di

spesa), per progetti di importo a base di gara fino ad €. 1.000.000,00 ed è così ripartito in ragione percentuale:

○ responsabile unico del procedimento	18/23
○ attività di supporto al RUP (gestione amministrativa, deliberazioni e determinazioni, banche dati, rapporti con ANAC ed Osservatorio LLPP, BDAP) *	0/5
○ indagini preliminari e diagnostiche (perizie geologiche, valutazioni di impatto acustico, diagnosi e relazioni in materia di contenimento del consumo energetico, ecc..., Attestati di Prestazione Energetica)**	0/5
○ progettazione preliminare	5
○ progettazione definitiva	12/15
○ progettazione esecutiva	13/15
○ coordinamento sicurezza in fase di progettazione	4
○ verifica e validazione progettazione definitiva ed esecutiva	5
○ procedura di gara, scelta del contraente e stipula del contratto di appalto	6
○ direzione e contabilità dei lavori	18
○ coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6
○ collaudo lavori o certificato di regolare esecuzione opera	3
○ totale	100
○ * attività eventuale in caso di assenza la relativa percentuale è attribuita al RUP	
○ ** attività eventuale in caso di assenza la relativa percentuale è attribuita alla progettazione definitiva ed esecutiva	

Per ciascun intervento, l'incentivo spettante viene determinato e ripartito tra i soggetti individuati all'art. 6, secondo le modalità sopra specificate; all'interno di ciascuna categoria, l'importo verrà proporzionalmente ripartito tra i soggetti facenti parte.

L'incentivo viene erogato, con riferimento alle attività effettivamente eseguite, anche nel caso in cui l'A.C. non intenda più procedere alla effettiva esecuzione dell'opera prevista o rinunci comunque alla sua realizzazione, qualora la progettazione sia stata espletata in forma esaustiva.

Nel caso di progetti con importi posti a base di gara superiori alla soglia di €. 1.000.000,00 si applicano le riduzioni alla quota massima dell'incentivo nella misura fissata all'art. 5 del Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui

al Dlgs 163/2006, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008 n. 84.

Art.8 – Incarichi interi o parziali

In caso di parziale affidamento di incarichi a personale esterno alla P.A., l'importo dell'incentivo è corrisposto al personale individuato, dedotta la quota individuata nella tabella di cui all'art. 7 per le attività non svolte direttamente.

Nel caso di assegnazione di incarichi parziali per la redazione di progetti, si applicano le disposizioni contenute all'art. 6 del Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui al Dlgs 163/2006, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008 n. 84.

In caso di affidamento delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità lavori, nonché collaudo, a soggetti esterni alla P.A., l'importo dell'incentivo è corrisposto comunque al personale interno coinvolto nella realizzazione dei lavori pubblici in relazione alla specificità delle attività previste ed al ruolo che il Codice affida alle figura del responsabile unico del procedimento, anche in termini di vigilanza e controllo, al fine del corretto svolgimento delle diverse fasi della realizzazione di un'opera pubblica, nella misura del 0,8% dell'importo posto a base di gara, che viene così ripartito in ragione percentuale :

○ responsabile unico del procedimento	40/50
○ attività di supporto al RUP (gestione amministrativa, deliberazioni e determinazioni, banche dati, rapporti con ANAC ed Osservatorio LLPP, BDAP) *	0/10
○ verifica e validazione progettazione definitiva ed esecutiva	20
○ procedura di gara, scelta del contraente e stipula del contratto di appalto	30
○ Totale	100
○ * attività eventuale in caso di assenza la relativa percentuale è attribuita al Rup	

Art. 9 - Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le

prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.10 – Penalità per errori od omissioni progettuali

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi ai progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) del Codice Appalti, al responsabile unico del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo oppure, ove già lo fosse stato, verrà recuperato mediante le procedure previste.

Art.11 – Pagamento del compenso

Il pagamento del compenso di cui alla quota di incentivazione è disposta dal responsabile del servizio tecnico o dell'Unità di Progetto, secondo le seguenti modalità:

- Per lavori di importo a base d'asta fino ad €. 150.000,00: in unica soluzione al termine dei lavori e successivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
- Per lavori di importo a base d'asta oltre €. 150.000,00: in almeno 2 fasi, secondo le modalità fissate dal responsabile del servizio tecnico o dell'Unità di Progetto all'atto di conferimento dell'incarico .

Art.12 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 (19 agosto 2014) che saranno erogati secondo la disciplina previgente.